

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

**Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR**

Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**e p.c. Regione Puglia
Sezioni Autorizzazioni Ambientali**

Via G. Gentile, 52
70100 Bari
PEC sevizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Comune di Castellaneta
IV Area – Servizio Urbanistica**

Piazza Principe di Napoli,
74011 Castellaneta TA
PEC comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

Prot. E-RENEW/FG/RF/st/339/23

Rivoli, 13/10/2023

Oggetto: [ID VIP 10190] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere connesse, con potenza pari a 99 MW ubicato nel Comune di Castellaneta (TA).

Riscontro alle osservazioni al progetto espresse dal Comune di Castellaneta con nota prot. MASE n. 153506.27-09-2023

La scrivente società Renewables Energy Cast.2 S.r.l. (anche “**Società**”) con sede legale in Laterza (TA), Contrada Cacapentima snc – cap. 74014, P. IVA n. 03380790737,

premesse che:

- con nota prot. n. E-RENEW/FG/AR/st/283/23 del 3 agosto 2023, acquisita con prot. n. 130312/MASE in data 8 agosto 2023, la società Renewables Energy Cast.2 S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle

relative opere connesse, con potenza pari a 99 MW ubicato nel Comune di Castellaneta (TA), anche "**Progetto**";

- con nota prot. 144849/MASE del 13 settembre 2023, il MASE comunicava, alla Società e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, la procedibilità dell'istanza de qua, pubblicando contestualmente la documentazione progettuale sul proprio sito istituzionale e dando così corso al termine di 30 giorni per le osservazioni di rito;

considerato che:

- con nota prot. MASE n. 153506/2023 del 27 settembre 2023, il Comune di Castellaneta ha presentato le proprie osservazioni al Progetto, evidenziando a riguardo che:
 - i. tra gli elaborati componenti il Progetto non è presente alcuna tavola relativa alla compatibilità degli interventi con la disciplina urbanistica del PUG dello stesso Comune, approvato con D.C.C. n. 40 del 06/08/2018;
 - ii. da una prima sovrapposizione dell'intervento con gli elaborati di Piano, l'area sembra essere tipizzata come: contesto CRV.GC "Contesto rurale del sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico" (normato dall'art. 27.4/S delle NTA) e contesto CRA.AG "Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale" (normato dall'art. 29.1/S delle NTA);
 - iii. l'area è inoltre parzialmente interessata dai seguenti vincoli: SIG.uc.vi "Aree soggette a vincolo idrogeologico" (art. 16.6/S NTA), IS.PAI.ca "Invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua" (art. 22.1/S NTA), SEA.uc.fa "Prati e pascoli naturali – formazioni arbustive in evoluzione naturale" (art. 18.4/S NTA) e SAC.UC.ar "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" (art. 20.6/S NTA);
- da qui l'impossibilità di valutare la conformità della proposta con le previsioni del PUG e la richiesta di aggiornare la proposta alla luce delle prescrizioni previste per dette aree.

Tutto ciò **premess**o e **considerato**, rispetto alle osservazioni e al parere del Comune di Castellaneta sopra richiamati, la Società **chiarisce** quanto segue.

- **Sull'assenza di una tavola relativa alla compatibilità degli interventi con la disciplina urbanistica del PUG del Comune di Castellaneta.**

In proposito, si precisa che il Progetto presentato è corredato dai due elaborati sottoelencati, appositamente predisposti per l'analisi e la verifica della compatibilità degli interventi alla disciplina urbanistica del PUG:

- "AM00_C – Allegati grafici allo Studio di Impatto Ambientale – Studio di inserimento urbanistico - PUG", in cui si rappresenta la sovrapposizione degli elementi in progetto sulle tavole componenti il Piano urbanistico in questione;
- "AM10 – Studio di inserimento urbanistico", in cui si argomenta rispetto alle interferenze degli elementi in progetto con le zonizzazioni, e le relative disposizioni normative previste dal PUG, verificandone l'ammissibilità.

Rimandando agli elaborati di Progetto ogni necessario e ulteriore approfondimento, nel seguito si sintetizza quanto ivi esposto in merito a ciascuna segnalata interferenza.

- **Sull'interferenza del Progetto con i contesti CRV.GC "Contesto rurale del sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico" e CRA.AG "Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale".**

Posto che il "Contesto rurale del sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico" è rappresentante aree interessate da sistemi di tutela sovraordinati, oggetto, nel caso specifico, di vincolo idrogeologico, nelle quali "sono consentiti interventi finalizzati (...) alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (rif. art. 27.4/S NTA), e posto altresì che con "Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale" si indicano "aree destinate al mantenimento e allo sviluppo dell'attività e produzione agricola", all'interno delle quali "non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico" (rif. art. 29.1/S NTA), si ritiene che la sussistenza delle predette interferenze non rappresenti elemento ostativo all'autorizzazione del progetto, e ciò in ragione delle seguenti considerazioni:

- i. l'iter autorizzativo a cui è sottoposto l'intervento prevede già l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, motivo per cui lo stesso progetto è corredato dalla Relazione Paesaggistica (cfr. elab. AM04 e allegati), cui si rimanda;
- ii. la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (FER), e delle relative opere connesse, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., è consentita in aree tipizzate come "agricole", e ha luogo in assenza di una procedura di variazione dello strumento urbanistico comunale, il quale viene automaticamente variato in forza dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

- **Sull'interferenza del Progetto con il vincolo SIG.uc.vi "Aree soggette a vincolo idrogeologico".**

In merito alla succitata interferenza, si chiarisce che le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico sono aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il riferimento normativo per dette tipologie di aree è il Regolamento Regionale n. 9 del 11/03/2015, che disciplina procedure e attività ammissibili, non escludendo la possibilità di realizzazione delle opere in previsione.

Il Progetto, conformemente al richiamato regolamento, è corredato dalle opportune indagini e approfondimenti idonei al rilascio del parere dell'Ufficio Foreste Caccia, Pesca e Biodiversità della Regione Puglia, per il previsto parere di competenza.

- **Sull'interferenza del Progetto con il vincolo IS.PAI.ca "Invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua".**

Come evidenziato in corso di accertamento della compatibilità del Progetto al Piano di Assetto Idrogeologico (cfr. elab. AM01 par. 3.6.2.1), gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra i quali sono compresi gli impianti eolici, sono opere di pubblica utilità ai sensi del già richiamato D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") e, pertanto, sono espressamente consentiti

anche in aree classificate come *"Alvei fluviali in modellamento attivo ed aree golenali"*, ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, purché coerenti con gli obiettivi del Piano stesso, e a condizione dell'acquisizione del parere dall'Autorità di Bacino della Puglia.

Lo Studio di compatibilità idrologica e idraulica (cfr. elab. PR06.1) è stato dunque organizzato secondo l'analisi e la valutazione della compatibilità idraulica delle aree oggetto di autorizzazione, in funzione della specificità delle opere a farsi e della loro localizzazione.

Le direttive sopra richiamate sono nondimeno coerenti con le NTA del PUG del Comune di Castellaneta, che all'art. 22.1/S c. 4 individua tra gli interventi ammissibili *"l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino"*.

▪ **Sulla interferenza del Progetto con il vincolo SEA.UC.fa *"Prati e pascoli naturali – formazioni arbustive in evoluzione naturale"*.**

A riguardo della riferita interferenza, che risulta limitata al solo cavidotto interrato, si evidenzia:

- i. la sua inconsistenza, in ragione della previsione delle opere in area destinata alla viabilità esistente e dunque in considerazione del fatto che ogni perimetrazione di vincolo si interrompe in questa sede;
- ii. che le NTA del PUG (rif. art. 18.4/S NTA) prescrivono l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, e che quest'ultimo articolo esenta dalla stessa procedura *"il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"* (rif. art. 91 c. 12 p.1).

▪ **Sulla interferenza del Progetto con il vincolo SAC.UC.ar *"Area di rispetto delle componenti culturali e insediative"***

Come segnalato nei documenti di Progetto (cfr. elab. AM01 par. 3.8.2.1), si tratta dell'interessamento da parte delle opere di connessione interrate di siti di interesse storico-culturale, più precisamente aree appartenenti alla rete dei Tratturi: *"Regio Tratturello Martinese"* e *"Regio Tratturello alle Murge"*.

Al riguardo basti ribadire quanto già esposto al punto precedente in merito alla prescritta procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, articolo che a sua volta solleva dalla procedura *"il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"* (rif. art. 91 c. 12 p.1).

Si rimarca in ultimo anche quanto stabilito in merito dalle NTA del PUG fin qui analizzato, che definisce ammissibili *"tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"* (rif. art. 20.6/S comma 2 p.a7 NTA).

Alla luce dei prospettati chiarimenti, ai sensi del presente procedimento, la Società ritiene di aver esaurientemente superato le osservazioni presentate dal Comune di Castellaneta in ordine alla compatibilità del Progetto al suo PUG.


Nel restare in attesa della conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata presso codesta Spettabile Amministrazione rispetto al Progetto presentato, la Società si rende sin da ora disponibile ad un eventuale confronto tecnico su ciascun punto poc'anzi esaminato.

Si resta a Vostra disposizione e si porgono, con l'occasione, cordiali saluti.

Renewables Energy Cast.2 S.r.l.

Un procuratore

Filippo Gagliano



Firmato digitalmente da:

Filippo Gagliano

Data: 13/10/2023 14:30:36

Ogni richiesta di chiarimenti e/o integrazioni potrà essere indirizzata a:

- Renewables Energy Cast.2 S.r.l. con sede legale in Laterza (TA), Contrada Cacapentima snc – cap. 74014 – PEC: renewableenergycast.2@pec.it
- Roberta Furriolo, e-mail r.furriolo@asja.energy Telefono (+39) 331.6398935